

Legge n. 469 del 13 maggio 1961

Ordinamento dei servizi antincendio e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 1

Sono attribuiti al Ministero dell'interno:

- a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, **i servizi tecnici per la tutela della incolumità delle persone e la preservazione dei beni**, anche dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;
- b) il servizio antincendio nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690;
- c) i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, sia in caso di calamità, sia in caso di eventi bellici. Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione di unità antincendio per le Forze armate.

Art. 2

Spetta al Ministero dell'interno provvedere:

- a) all'organizzazione centrale e periferica dei servizi di cui al precedente articolo;
- b) agli studi ed agli esami sperimentali e tecnici nelle materie relative ai servizi stessi;
- c) alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiale per detto servizio, nonché, le relative caratteristiche tecniche.

...*Omissis*...

Art. 12

I comandanti provinciali:

- a) hanno la diretta responsabilità della organizzazione dei servizi antincendio e dei soccorsi tecnici in genere della rispettiva provincia;
- b) rispondono del funzionamento del Comando provinciale cui sono preposti e della disciplina del dipendente personale;
- c) adottano i provvedimenti disciplinari loro deferiti dal regolamento di disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- d) provvedono, in qualità di funzionari delegati, alla gestione del Comando provinciale in conformità delle norme stabilite dall'apposito regolamento amministrativo-contabile;
- e) dispongono le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolosi prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorità competenti, nonché, le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli;
- f) provvedono al controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi, nonché, al controllo della osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi;
- g) fanno parte, come membri di diritto delle Commissioni edilizie comunali;
- h) formulano al Ministero dell'interno proposte per la istituzione di distaccamenti e posti di vigilanza;
- i) propongono al Ministero dell'interno quali stabilimenti industriali, depositi e simili debbano avere servizi propri di prevenzione e di estinzione degli incendi, ed esercitano la vigilanza ed il controllo su detti servizi al fine di assicurarne l'efficienza ed il normale funzionamento;
- l) curano la preparazione tecnica delle squadre antincendi delle ditte comunque tenute all'istituzione di un proprio servizio di prevenzione ed estinzione degli incendi.

...*Omissis*...